

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARATELLI MASSIMO

Nella seduta del 03/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

La controversia verte sulla richiesta di rimborso del rateo relativo alle commissioni finanziarie e assicurative connesse a un prestito contro cessione del quinto dello stipendio accordato dalla convenuta.

In particolare, in data 15 luglio 2008, la ricorrente sottoscriveva un contratto di cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di euro 18.120,00 e con un netto erogato di euro 11.571,76, da estinguersi con il pagamento di 120 rate mensili di euro 151,00 cadauna.

Il prestito prevedeva, tra i costi a carico della cliente:

- commissioni finanziarie, per euro 2.267,28;

- costi assicurativi, per euro 887,03.

In data 23 luglio 2012, su richiesta della ricorrente, è stato rilasciato dall'intermediario convenuto un conteggio di estinzione anticipata: i) con un importo a saldo di euro 9.187,17; ii) numero 72 rate mensili ancora non scadute; iii) deduzione pro-quota delle commissioni non maturate per euro 847,19; iv) un debito residuo, a luglio 2012, pari a euro 9.581,36.

Nello stesso mese la cliente provvedeva a versare l'importo conteggiato a estinzione del prestito.

Successivamente, in data 6 novembre 2013, parte attrice inoltrava formale reclamo alla resistente chiedendo il rimborso della parte non ancora maturata dei costi e oneri pagati anticipatamente, a fronte di commissioni e provvigioni, nonché del premio assicurativo.

Il reclamo veniva riscontrato dall'istituto di credito con nota del 3 dicembre 2013. Nella lettera la convenuta evidenziava, prima di tutto, che la ricorrente aveva già beneficiato, in occasione del conteggio estintivo, del rimborso di quota parte delle commissioni finanziarie. In ordine al premio assicurativo non goduto, l'intermediario invitava la controparte a rivolgere la richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa, referente del contratto in parola, della quale richiama i recapiti.

Ritenendo non soddisfatte le proprie istanze, con ricorso pervenuto il 14 febbraio 2014, la ricorrente - con l'assistenza di una società di servizi - reitera le lamentele già espresse, e chiede un equo ristoro delle commissioni di intermediazione e delle spese assicurative, per complessivi euro 1.045,38, "oltre agli interessi" legali, tenuto conto di quanto già detratto in sede di conteggio estintivo.

Al ricorso replica l'intermediario. La convenuta ritiene che nessuna responsabilità o violazione possa essergli contestata, avendo già rimborsato quanto dovuto, e chiede dunque all'Arbitro il rigetto di ogni ulteriore pretesa prospettata dalla controparte.

Diritto

L'estinzione del prestito è avvenuta a luglio 2012, per cui è da ritenersi applicabile il disposto dell'art. 125-sexies del TUB, introdotto dal d.lgs. n.

141/2010, in base al quale “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione, dal finanziatore, del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Infatti, in conformità all'orientamento già espresso da questo Collegio sul punto (v. Decisione n. 4020 del 25 luglio 2013), deve ritenersi che non rileva che tale disposizione sia entrata in vigore in epoca successiva alla data di stipulazione del contratto (15 luglio 2008), posto che il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi alla disciplina dei *rapporti* (nel cui ambito si collocano anche le vicende estintive) che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente (Cassazione 15 gennaio 1996, n. 267; 31 marzo 1983, n. 2351) e ne modifichi l'assetto con effetto *ex nunc*, vale a dire dal momento della sua entrata in vigore (Cass. 28 gennaio 1998, n. 831; 28 marzo 2002, n. 4490; 31 gennaio 2006, n. 2140). Né d'altro canto è revocabile in dubbio che la disciplina del credito al consumo, di cui il citato art. 125-sexies costituisce parte integrante, si applichi anche ai prestiti concessi, come nel caso di specie, a fronte della cessione del quinto dello stipendio o pensione.

Quest'ultima disposizione non può dirsi del resto propriamente innovativa. Invero, il testo previgente dell'art. 125 TUB già prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano a essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione.

Già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 125-sexies citato, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, in tema di cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate, aveva chiarito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”. E tale orientamento dell'Autorità di vigilanza è stato ulteriormente ribadito con la Comunicazione del 7 aprile 2011, nella quale si sollecita la generalità degli intermediari attivi nel comparto della CQS a “migliorare

i documenti di trasparenza, attraverso la chiara ripartizione delle commissioni percepite anticipatamente dagli intermediari tra quote *up-front* e *recurring*. Queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristrate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.

Non è revocabile in dubbio che l'onere economico del contratto di assicurazione, per il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento, debba essere annoverato tra i “costi” del credito presi in considerazione dall’art. 125-*sexies*, comma 1, TUB ai fini della determinazione del diritto di rimborso del cliente (cfr. Dec. n. 3378 del 21 giugno 2013; 4020 del 25 luglio 2013).

La ripetibilità di tali oneri viene più recentemente confermata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in relazione proprio al costo delle polizze connesse a finanziamenti. Il citato provvedimento, all’art. 22, comma 15-*quater*, stabilisce infatti che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata [...], restituiscono [a quest’ultimo] la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”.

Detta disposizione, peraltro, non risulta applicabile al caso di specie in quanto, pur estendendosi espressamente ai contratti “commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione” (cfr. art. 22, comma 15-*septies*, D.L. 179/2012), non può trovare vigenza per quei rapporti che, come nel caso in esame, alla data indicata risultavano già estinti. La data di entrata in vigore della nuova norma è, in particolare, il 19 dicembre 2012, ex art. 1, comma 3, L. 221/2012.

Tuttavia, il Collegio ritiene che il principio espressamente affermato dal legislatore rafforzi sia pur in via ermeneutica la lettura dell’art. 125-*sexies*, ribadendo lo stretto nesso funzionale che collega il contratto di finanziamento con quello assicurativo (cfr. Dec. n. 4568 del 6 settembre 2013).

È, inoltre, ragionevole supporre che l’ammontare dei rimborsi dovuti vada calcolato contemplando anche gli importi trattenuti dalla convenuta a titolo di commissioni finanziarie. Per convincersene, basta considerare che, alla stregua di un consolidato orientamento dell’ABF, recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento (cfr. Dec. n. 6167 del 22 settembre 2014), si ritiene che, in

assenza di una “chiara e congrua” ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* - come è nel caso in esame -, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere considerato soggetto “a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale”. A nulla varrebbe richiamarsi, in contrario, alle clausole contrattuali che ne escludano la ripetibilità in caso di estinzione anticipata: trattandosi di obbligo che trova fondamento in una norma “derogabile solo in senso più favorevole al cliente” (art. 127, comma 1, TUB), a dette clausole non potrebbe infatti essere riconosciuto, a tali fini, alcun effetto. Ne deriva, pertanto, che l'intero importo dei suddetti oneri debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare alla cliente.

Nella richiamata decisione, il Collegio di Coordinamento ha, altresì, ribadito che, in riferimento ai costi *recurring*, l'importo da rimborsare vada equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis* (in base al quale l'ammontare complessivo delle spese viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue), giacché trattasi di “corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative” il cui “costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto”. In assenza di difformi previsioni contrattuali, il “rispetto del fondamentale principio di trasparenza” impone l'adozione del criterio *pro rata temporis* anche per il calcolo della quota di premio assicurativo non goduto, che il finanziatore è tenuto a retrocedere al cliente in sede di estinzione anticipata.

Ciò posto, questo Collegio ritiene che le quote di spese e oneri di cui il ricorrente ha diritto al rimborso siano quelle risultanti dai seguenti conteggi:

Contratto n. ***993	Importo contrattualmente previsto	Importo rimborsato	Importo aggiuntivo spettante al ricorrente sulla base del criterio di calcolo temporale
Commissioni finanziarie (euro)	2.267,28	847,19	513,18 (1)
Costi assicurativi (euro)	887,03	0	532,22 (2)
TOTALE sul contratto (euro)			1.045,40 (3)

- (1) $\{(2.267,28/120) \times 72\} - 847,19$ = euro 513,18 (rimborso pro quota delle commissioni finanziarie; importo al netto di quanto già detratto in occasione della richiesta di estinzione anticipata)
(2) $[(887,03/120) \times 72]$ = euro 532,22 (rimborso pro quota delle spese assicurative; importo non rimborsato in sede di estinzione anticipata)
(3) $(513,18 + 532,22)$ = euro 1.045,40 (importo da restituire alla cliente)

In base alle considerazioni su illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e per l'effetto dispone che l'intermediario provveda all'ulteriore rimborso a favore del ricorrente di spese e oneri dovuti in relazione alle quote non maturate, che liquida, nel rispetto del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato", in complessivi euro 1.045,38, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 1.045,38 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS